



Il danno morale conseguente alla morte di un congiunto: irrilevante la mancanza del vincolo del sangue o della convivenza

Descrizione

In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il profilo del danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto Ã¨ costituito dallâ€™interiore **sofferenza morale soggettiva** e da **quella riflessa sul piano dinamico-relazionale**. Per apprezzare la gravitÃ ed effettiva entitÃ del danno, in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, Ã¨ ammesso ricorrere ad elementi presuntivi quali: la maggiore o minore prossimitÃ del legame parentale, la qualitÃ dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, lâ€™etÃ delle parti ed ogni altra circostanza del caso. Tali aspetti costituiscono i criteri alla base della valutazione c.d. a punto adottata dalla Tabella del Tribunale di Milano

La giurisprudenza di legittimitÃ dimostra la ferma convinzione che: *â€œil danno derivante dalla sofferenza per la morte ex delicto del congiunto non Ã¨ rigorosamente circoscritto ai familiari con lui conviventi al momento del decesso, che la **cessazione della convivenza** non Ã¨ elemento indiziario a sorreggere da solo la congettura di un automatico allentamento della comunione spirituale tra congiunti (fratelli e sorelle), con conseguente riduzione della sofferenza dei superstiti a livelli immeritevoli di apprezzamento giuridico, che il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne lâ€™ampiezza e la profonditÃ , non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietÃ con il familiare defunto, escludendoli automaticamente, in caso di insussistenza dello stessoâ€.*

Parimenti la Corte di Cassazione afferma che: *â€œil vincolo di sangue, non Ã¨ un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale, dovendo â€œesso essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineitÃ naturale, ma che ha con il danneggiato analoga relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudiniâ€.*•



Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

25 Gen 2024